

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2008

che modifica l'allegato III della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda l'elenco delle regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

*[notificata con il numero C(2008) 3284]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce che uno Stato membro o una parte di uno Stato membro possono essere dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
- (2) L'elenco delle regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica figura nell'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini ⁽²⁾.
- (3) Tale decisione, modificata dalla decisione 2008/404/CE, elenca attualmente 12 regioni amministrative (powiaty) dell'unità amministrativa superiore (voivodato) di podkarpackie in Polonia, come regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (4) La Polonia ha ora presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle condizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di altre 13 regioni amministrative (powiaty) dell'unità amministrativa superiore, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(5) In seguito alla valutazione di detta documentazione, tali regioni (powiaty) della Polonia vanno dichiarate ufficialmente regioni di tale Stato membro indenni da leucosi bovina enzootica.

(6) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato III, capitolo 2 della decisione 2003/467/CE, nella parte relativa alla Polonia, la voce concernente il voivodato podkarpackie è sostituita dalla seguente:

— «Voivodato podkarpackie

Powiaty:	bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzesci.»
----------	---

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/404/CE (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 16).